DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 29 aprile 1993, n. 703.

Monumento Naturale denominato «S'ARCHITTU DI SANTA CATERINA».

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7.6.1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Viste altresì la L. 1.1.1989 n. 1089, la L. 6 dicembre 1991 n. 394;

Considerato che nel Comune di Cuglieri, Provincia di Oristano, in località S'Archittu è sito il bene denominato «S'ARCHITTU S. CATERINA» distinto in catasto fl. 71, mappale 30 di superficie mq. 19.000 che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 e particolarmente art. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale Monumento Naturale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Cuglieri;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, non è rigenerabile e ha un valore biologico, culturale, estetico, paesaggistico, rarità di interesse regionale, rappresentatività, e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento Naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla protezione della natura, in conformità alla dichiarazione di monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti Naturali n. 10 alla L.R. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno a detto bene un'area di rispetto di Ha 15 sulla fascia costiera tra le due Torri di Pittinurri e Su Puttu contraddistinta in catasto al fl. 71 mappali 30 parte, 4 parte, 15 parte, 14, 13 parte al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, la sua visibilità ed ogni altro godimento collettivo dello stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia, o che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Considerato che su detta area insiste un vincolo paesaggistico, ex L. 1497/89 e ex L.R. 31/89;

Sentiti il Comune di Cuglieri, la Comunità Montana n. 14, la Provincia di Oristano;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato «S'ARCHITTU DI SANTA CATERINA» situato nel Comune di Cuglieri, distinto in catasto al fl. 71, mappale 30 della superficie di mq. 19.000 e nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento Naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tale fine si sottopone il bene di cui all'art. 1 alle seguenti e particolari prescrizioni:

a) è fatto divieto di raccogliere fossili e minerali;

b) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

c) è fatto divieto di ingresso con mezzi motorizzati.

Al fine di conservare e valorizzare il bene di cui all'art. 1 del presente decreto è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici del bene stesso.

Art. 3

Intorno al bene suddetto si stabilisce un'area di rispetto di Ha 15 nella fascia costiera tra le due Torri di Pittinurri e Su Puttu, contraddistinta in catasto al fl. 71, mappali 30 parte, 4 parte, 15 parte, 14, 13 parte indicata con tratteggio nella planimetria catastale allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di Ha 28 di raggio dal centro del bene di m. 300 in mare si sottopone alle

seguenti e particolari prescrizioni:

a) è fatto divieto di aprire nuove strade carrabili, piste e sentieri;

b) è fatto divieto di creare ogni altra forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

Art. 5

In tutta l'area di rispetto si precludono inoltre:

a) interventi di modificazione urbanistica ed edilizia;

b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;

c) la lavorazione della terra per uso agricolo a distanza di m. 10 dal limite della falesia;

d) divieto di asportare la vegetazione;

e) la pesca dei soli molluschi e frutti di mare.

Art. 6

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

a) escursionismo;

b) balneazione;

c) attività ricreativa;

d) attività educative.

Art. 7

E' fatto obbligo all'Ente gestore di rimuovere gli inestetismi.

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. 31/89 e di cui al Capo III della L.R. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 9

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 14 di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. 31/89.

Art. 10

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89, al Comune di Cuglieri di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia, la perimetrazione del Monumento Naturale e la relativa normativa attraverso variante negli strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Cagliari, li 29 aprile 1993

Sanna

MONUMENTO NATURALE GEOLOGICO N. [illegible] DI ARCO DO S'ARCHITTU
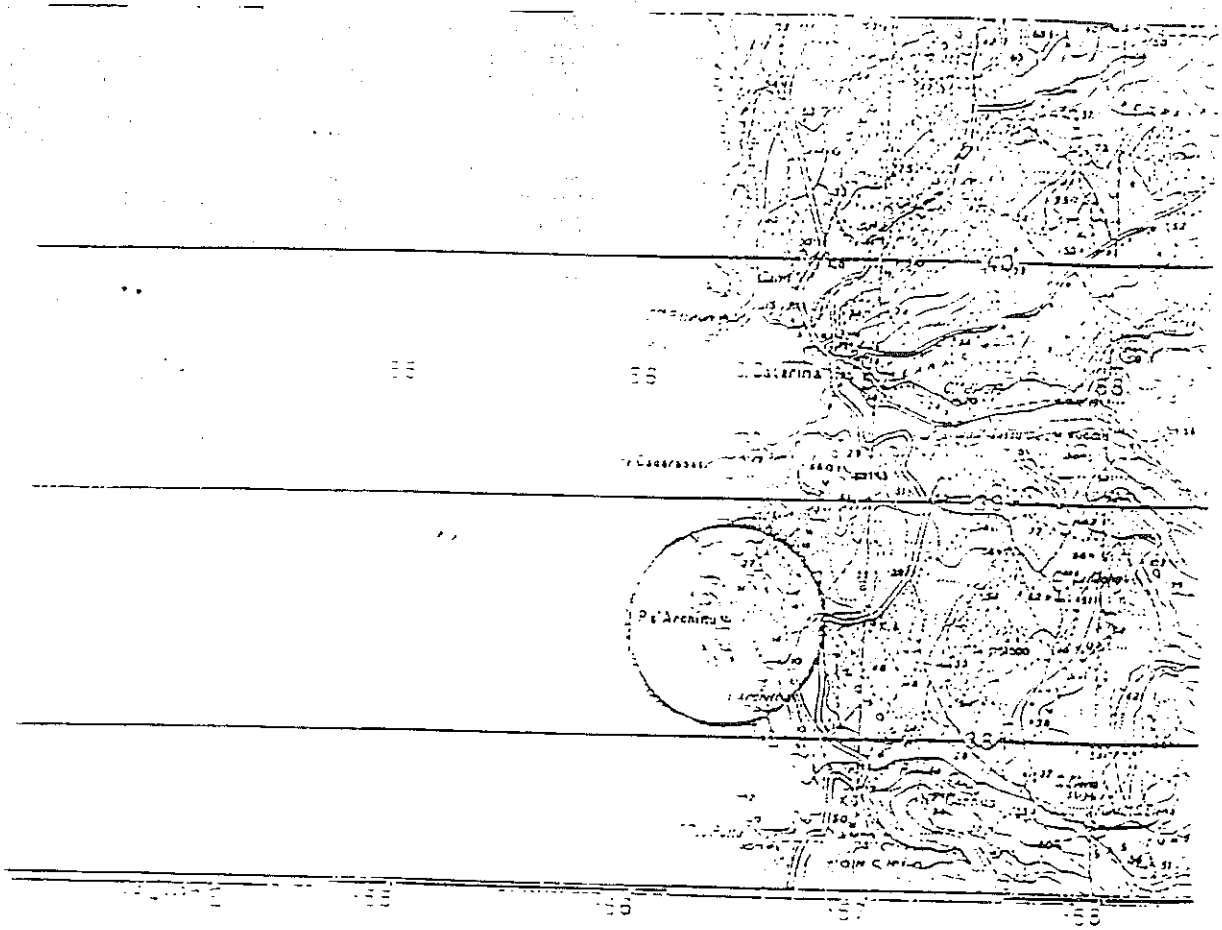
F. 206 II NO SANTA CATERINA